



COMUNE DI FANANO

Piazza Marconi n. 1 – 41021 Fanano (MO)

www.comune.fanano.mo.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA FRUIZIONE DELLE AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 30.04.2025

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Definizioni</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Principi generali della regolamentazione</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Norme generali sull'utilizzo delle aree di sgambamento</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Norme comportamentali dei conduttori</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Funzioni del Comune</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Apertura delle aree</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Attività di controllo e vigilanza</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Sanzioni</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Modifiche al regolamento</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", il cui art. 21 riporta "Aree di sgambamento: le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza".

Art. 2 - Definizioni

- a) Area di sgambamento per cani: area verde nella disponibilità del Comune, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno.
- b) Conduttore: persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia e conduce uno o più cani, e a cui fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali per eventuali danni o lesioni a persone, animali o cose, provocate dal comportamento degli animali in suo affidamento, anche se temporaneo.

Art. 3 - Principi della regolamentazione

1. Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati e opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico;
2. Le aree sono a disposizione in regime di autogestione dei fruitori, che assumono le relative responsabilità ed i rischi, anche sanitari, derivanti dalla frequentazione comune e promiscua di più animali;
3. I fruitori, accedendo alle aree, accettano incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento.

Art. 4 – Norme generali sull'utilizzo delle aree di sgambamento

1. L'accesso alle aree di sgambamento è riservato esclusivamente ai cani iscritti all'Anagrafe canina regionale, vaccinati e assicurati, unitamente ai loro conduttori.
2. Nelle aree è consentito l'accesso ai cani senza guinzaglio e privi di museruola, che possono muoversi, correre e giocare liberamente, purché sotto la costante sorveglianza dei loro conduttori.
3. E' vietato l'accesso alle aree ai cani in periodo riproduttivo (calore), malati o con le pulci.
4. Nelle aree è vietato svolgere attività diverse dallo sgambamento dei cani (es. addestramento cani da caccia, da difesa o da guardia).
5. Nelle aree è proibito introdurre mezzi motorizzati (esclusi quelli di soccorso e adibiti a lavori di manutenzione).
6. L'accesso contemporaneo alle aree è consentito fino ad un numero massimo di cani proporzionato alla superficie di ogni singola area, che sarà indicato all'ingresso dell'area stessa.
7. Nel caso, raggiunta la capienza massima delle aree, ci siano ancora conduttori in attesa di entrare, la permanenza massima di ogni cane è stabilita in 30 minuti in modo da garantire l'accesso a tutti, garantendo una rotazione.

Art. 5 – Norme comportamentali dei conduttori

1. I conduttori minori di anni 18 possono entrare nelle aree esclusivamente se accompagnati da un maggiorenne.
2. I conduttori sono tenuti a valutare l'accesso alle aree in relazione al sesso, alle dimensioni ed alle caratteristiche comportamentali dei loro cani, al fine di non inficiare la funzione delle aree stesse.
3. I conduttori devono tenere al guinzaglio i loro cani fino all'ingresso delle aree.
4. I conduttori devono sempre essere muniti di guinzaglio e di museruola, da utilizzare nelle aree in caso di necessità.
5. I conduttori devono sempre assicurarsi che i cancelli delle aree siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
6. I conduttori sono tenuti a raccogliere le deiezioni solide dei loro animali, portando con sé quanto necessario (palette, sacchetti, ecc) per la rimozione immediata e depositando i rifiuti negli appositi contenitori, a garanzia dell'igiene e la tutela del decoro.
7. Ai conduttori è proibito abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto nelle aree (come bottiglie, tappi, fazzolettini, carta, mozziconi di sigarette, ecc), che deve essere depositato negli appositi contenitori.
8. Al fine di evitare fenomeni di competizione fra i cani presenti, all'interno delle aree i conduttori non possono somministrare cibo agli animali, nè far loro utilizzare giochi o altre attrezzature ludiche.
9. I conduttori sono tenuti ad impedire che il proprio cane danneggi le aree scavando buche o arrechi danno alla recinzione.
10. Sono vietati in generale comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica.
11. I conduttori sono tenuti a dare immediata comunicazione al Comune di ogni manomissione, guasto, pericolo che rilevino nelle aree.

Art. 6 - Funzioni del Comune

1. Il Comune provvede periodicamente, o quando ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba delle aree di sgambatura, allo svuotamento dei cestini ed alla loro disinfezione.
2. Il Comune provvede altresì alla manutenzione della recinzione delle aree.
3. Il Comune si riserva la possibilità di chiudere temporaneamente l'area per interventi di manutenzione.

Art. 7 - Apertura delle aree

1. Le aree di sgambamento sono aperte tutti i giorni senza limiti orari.
2. Il Comune può sempre stabilire diversi orari di apertura e chiusura, nel caso ne rilevi la necessità.
3. Il Comune può decidere di chiudere le aree, anche solo temporaneamente, qualora dovessero insorgere problemi inerenti il comportamento dei conduttori e dei cani, o problemi di ordine igienico-sanitario che mettano a rischio l'incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.
4. Le modifiche agli orari e le chiusure saranno comunicate mediante affissione di apposita cartellonistica presso le aree.

Art. 8 - Attività di controllo e vigilanza

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia.
2. Il personale del Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale può svolgere

tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 9 - Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente Regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato con leggi speciali, sono punite con sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 ai sensi dell'art. 7- bis del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 10 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento potrà essere modificato con provvedimenti adottati successivamente dal Consiglio comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme sopravvenute.

Nel caso di modifiche non sostanziali del presente regolamento, le stesse potranno essere approvate con provvedimento della Giunta comunale.

Art. 11 – Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio ai Regolamenti comunali e alle disposizioni di legge vigenti in materia.